

15843/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 9353/2008
Dott. ANTONIO VELLA	- Presidente di sezione -	Cron. 15843
Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente di sezione -	Rep.
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	Ud. 12/05/2009
Dott. MASSIMO ODDO	- Consigliere -	PU
Dott. UMBERTO GOLDONI	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE SALME'	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	
Dott. MAURA LA TERZA	- Rel. Consigliere -	

mancata riunione di impugnazioni autonome; improcedibilità della seconda
--

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9353-2008 proposto da:

2009  
544  
ENEA - ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA  
E L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,  
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo  
rappresenta e difende ope legis;

**ricorrente**

**contro**

COZZANI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato CINI ROSSELLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

**controricorrente**

avverso la sentenza n. 2503/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Gianni GALLUZZO, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Rossella CINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso (ago).

## Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma Carlo Cozzani aveva chiamato in giudizio il CNEN, poi Enea, di cui era stato dipendente dal 1969 al 5 luglio 1999, per chiederne la condanna al pagamento della differenza, pari a lire 127.898.341, e ad euro 60.053,98, sulla propria quota del fondo di previdenza interno, di cui alla polizza contratta con l'Ina, giacché l'Enea non aveva versato la Fondo medesimo la contribuzione nella misura dovuta, ma in misura inferiore. Costitutosi l'Enea, che contestava la fondatezza della domanda, questa veniva accolta dal Tribunale con la condanna dell'Ente al pagamento di euro 60.053,98.

Sull'appello del Cozzani, il quale lamentava che la sentenza aveva emesso la condanna per la somma indicata in ricorso, in cui vi era però un errore materiale, giacché il dovuto era pari ad euro 66.053,98, nella contumacia dell'Enea, la statuizione di primo grado veniva riformata, con la condanna dell'Enea al pagamento del maggiore ammontare richiesto.

Avverso detta sentenza l'Enea propone ricorso affidato a due motivi, uno dei quali concernente la giurisdizione.

Resiste il Cozzani con controricorso.

## Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta difetto di giurisdizione dell'AGO, perché la questione atterrebbe al diritto del dipendente al pagamento, da parte dell'Enea, di premi periodici da versare all'Ina in forza della polizza stipulata, a prescindere dalla data del collocamento a riposo.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. per non avere il giudice d'appello riunito, all'impugnazione proposta dal Cozzani, quella proposta da esso Ente con atto depositato il 17 ottobre 2005, notificato al Cozzani,

unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il 21 giugno 2006, la cui prima udienza si era tenuta il 15 ottobre 2007.

Il ricorso non merita accoglimento e va in ogni caso dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

1. Il giudice di primo grado, decidendo nel merito della pretesa fatta valere dal Cozzani, aveva implicitamente deciso sulla giurisdizione, ed avverso la statuizione l'unica impugnazione valida era quella proposta dal Cozzani medesimo, il quale lamentava solamente l'esistenza di un errore sulla misura del dovuto.

Poiché l'appello proposto dall'Enea ( come in prosieguo di vedrà) era improcedibile, la questione di giurisdizione, anche se ivi sollevata, era ormai preclusa.

E' stato infatti affermato, dalla sentenza di questa Corte Sez. un. n. 24883 del 9 ottobre 2008, che il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, per cui, nella specie, non essendo stato proposto rituale appello in punto giurisdizione, la relativa questione è ormai preclusa in questa sede. Il motivo in punto giurisdizione va quindi rigettato, confermandosi la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Le ragioni della improcedibilità dell'appello proposto dall'Enea, che conducono al rigetto del secondo motivo del presente ricorso, si ravvisano nel fatto che detto Ente propose impugnazione autonoma, nonostante fosse già a conoscenza che avverso la sentenza di primo grado il Cozzani aveva già proposto appello. Questi infatti aveva depositato il relativo ricorso il 10 febbraio 2005 e lo aveva notificato il 20 ottobre 2005, mentre l'Enea aveva depositato la sua impugnazione autonoma il 17 ottobre 2005 e la aveva notificata al Cozzani, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 21 giugno 2006. Pertanto, al momento della notifica del suo ricorso, l'Enea ben sapeva dell'appello proposto da controparte. Alla udienza fissata per l'impugnazione proposta dal Cozzani, 26 marzo 2007, l'Enea non si costituì né comparve in udienza. Va allora applicato il principio più volte enunciato ( tra le tante Cass. n. 1637 del 16/02/1998, n. 13578 del 2 novembre 2001, n. 4605 del 27 marzo 2003) per cui

la parte cui sia stata notificata l'altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anziché in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinché possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell' art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il "simultaneus processus", si verifica un impedimento all'esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l'art. 333 sanziona la prescrizione dell'incidentalità delle impugnazioni successive alla prima.

2.1. È noto invero che nel sistema processuale civile opera il principio generale di unità del processo di impugnazione sancito dall'art. 335 c.p.c.- che trova ragione sia in esigenze di economia processuale, sia nella necessità, di prevenire possibili contrasti di giudicati, sia ancora in quella di rispettare l'unitarietà del giudizio attraverso l'unicità del suo atto conclusivo - e che tale principio impone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza siano riunite, anche di ufficio, in un solo processo. Con tale principio chiaramente si coordina il disposto dello art. 333 c.p.c., secondo il quale - sul presupposto che l'impugnazione proposta per prima assume i caratteri e gli effetti dell'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale le successive impugnazioni devono confluire per essere decise simultaneamente - tutte le parti cui detta impugnazione sia stata notificata hanno l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nelle forme e nei termini previsti per il impugnazione incidentale.

Il richiamato principio pubblicistico nel giudizio di appello trova esplicitazione nell'art. 343 c.p.c.. Ed invero l'esplicito riferimento anche a tale disposizione contenuto nel successivo art. 333 c.p.c. consente di argomentare che, pure in tale ipotesi, la parte cui sia stata effettuata la notificazione dell'impugnazione, se intenda a sua volta impugnare la sentenza, deve proporre, a pena di decadenza, la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo.

2.2. Per converso è stato affermato ( Cass. n. 4617 del 6 marzo 20004) che, in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, e quindi quando la seconda abbia le forme del ricorso incidentale, essendo il procedimento unitario ab origine, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, (sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime) dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, confermandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro duecento, oltre tremila euro per onorari.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2009.

Il consigliere estensore

*Maria Lorena*

Il presidente

*Vincenzo*

IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 27 LUG. 2009  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista